

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI CASSINO

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI

TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. 17 MARZO 2020, n. 18 -

Lette le previsioni di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 (in via di conversione) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto e preso atto dei provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 e del vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;


Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti", è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura e con DGSIA per la durata del periodo emergenziale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 10 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è


1




- prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso ovvero con comunicazione del link di collegamento all'indirizzo di posta elettronica non certificata che il difensore avrà cura di comunicare in Cancelleria.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
 3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo *mail* attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
 4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui ai punti 1) e 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile).
 5. Il giudice avrà cura di fissare i procedimenti da trattare con collegamento da remoto in numero limitato per ciascuna udienza, ad orari distinti e opportunamente distanziati: si ritiene congruo il numero massimo di cinque procedimenti per udienza, uno ogni ora.
 6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".
 7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti ovvero, infine, per la richiesta di trattare i medesimi procedimenti in Tribunale, in considerazione dell'esigenza di non rinviarli e dell'eventuale inconciliabilità della materia da trattare o delle particolari attività di udienza con la modalità da "remoto".

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*".

1. Nel verbale di udienza il giudice:


- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, 2° comma L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene



2

effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
 - c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
 3. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza", potrà curare anche la verbalizzazione;
 4. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
 5. in caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino temporanei e risolvibili, ma non immediatamente, il giudice dovrà rinviare l'udienza ad altra data per la prosecuzione da remoto, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio: i procuratori delle parti, in tale frangente possono direttamente acconsentire, su sollecitazione del giudice, al passaggio alla trattazione scritta ai sensi della lett. h) del comma 7 dell'art. 83, previa rinuncia dei rispettivi assistiti a presenziare all'udienza, sempre che la comparizione di questi ultimi non sia, comunque, essenziale per la decisione ovvero per altre ragioni;
 6. se si tratta, invece, di un problema tecnico prevedibilmente irrisolvibile in tempi ragionevoli, il giudice sollecita i procuratori delle parti ad acconsentire al passaggio alla trattazione scritta ai sensi della lett. h) del comma 7 dell'art. 83, previa rinuncia dei rispettivi assistiti a presenziare all'udienza, sempre che la comparizione di questi ultimi non sia, comunque, essenziale per la decisione ovvero per altre ragioni: in difetto di tale consenso, il giudice fissa senz'altro l'udienza da tenersi nelle forme ordinarie, con le cautele tutte più volte indicate e raccomandate nelle attuali disposizioni normative emergenziali, statali, governative, ministeriali e regionali, nonché nelle relative linee-guida del C.S.M e nei conseguenti provvedimenti contingenti del Presidente del Tribunale;
 7. oltre che nelle ipotesi di cui ai punti 5 e 6 che precedono, in caso di separazione



3

- consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c, ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c o ricorso congiunto ex art. 337 *quinquies* c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, si può disporre che l'udienza si svolga in modalità telematica mediante trattazione scritta quando i difensori trasmettono almeno cinque giorni prima dell'udienza, per via telematica, al Presidente o al Giudice designato, una dichiarazione sottoscritta delle parti con la quale le stesse rinunciano a comparire, esprimono la volontà di non conciliarsi e confermano integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
 9. il giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
 10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare *a priori* la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, la DGSIA:

- garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite il **numero verde 800 868 444**;
- garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail pervenuta il 10 marzo 2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Cassino, 9 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale di Cassino

Dott. Massimo Capurso

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino

Avv. Gianluca Giannichè